

Commento alla Legge 3 agosto 1999 n. 265

Preliminarmente occorre osservare che i parlamentari della Lega Nord hanno proposto una serie di emendamenti che sono stati respinti.

Ad esempio, rispetto alle comunità montane, l'art. 7 della legge 265 (che sostituisce l'art. 28 della legge 142/90) prevede che "la regione individua gli ambiti o le zone omogenee per la costituzione delle comunità montane", mentre la nostra proposta prevedeva che la comunità montana fosse istituita con legge regionale su iniziativa dei comuni interessati, utilizzando quindi il percorso inverso.

In generale il contenuto degli emendamenti dei nostri parlamentari era concretamente indirizzato a dare maggiori competenze agli amministratori locali e ad affermare una maggiore autonomia degli enti.

Ad esempio, si erano proposti emendamenti al fine di :

- trasferire al sindaco le competenze per la determinazione delle forze di pubblica sicurezza a disposizione del municipio per l'esecuzione di provvedimenti straordinari relativi all'igiene, all'edilizia ed alla polizia locale (respinto);
- trasferire dal prefetto al presidente della provincia le competenze in materia di partecipazione e presidenza della commissione consultiva relativamente alla graduazione degli sfratti (respinto);
- eliminare la tesoreria unica per i comuni fino a 5 mila abitanti (respinto);
- conferire un punteggio maggiore ai candidati che siano residenti nel territorio degli enti locali nei quali dovrà svolgersi l'attività lavorativa (respinto);
- stabilire che, per quanto attiene al distintivo della provincia, ogni ente utilizzi il proprio stemma (respinto – l'art. 11 della legge 265 che modifica il comma 7 dell'art. 36 della 142 stabilisce che "distintivo del presidente della provincia è una fascia colore azzurro con lo stemma della repubblica e lo stemma della propria provincia, da portare a tracolla").

Mentre è stato approvato un emendamento (on. Giorgetti) in base al quale i componenti della giunta comunale devono astenersi dall'esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio da essi amministrato, tanto che l'art. 19 comma 1 della 265 dispone:

"i componenti la giunta comunale competenti in materia di urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici devono astenersi dall'esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio da essi amministrato".

Occorre sottolineare che lo spirito della norma e l'intento di chi ha proposto l'emendamento, nei fatti, sono prontamente aggirati modificando le deleghe all'interno della giunta.

Vale a dire che il sindaco che ha mantenuto la delega all'urbanistica e che è ingegnere libero professionista esercitante attività sul proprio territorio, deve semplicemente assegnare la delega all'urbanistica ad altro assessore che non versi in tale situazione.

Secondo una interpretazione del Viminale, l'art. 19 comma 1 della legge 265, non configura una incompatibilità tipica, bensì una controindicazione e l'attività eventualmente posta in essere in violazione della norma non rende invalida l'attività amministrativa compiuta dalla Giunta ma configura una violazione della deontologia professionale da parte del professionista, eventualmente sanzionabili dall'ordine o collegio professionale (guida agli enti locali – il sole 24 ore – 6 novembre 1999 n. 43, pag. 64).

Credo che questo sia un concreto esempio di come molte disposizioni della legge 265/1999 solo in apparenza costituiscano un "passo in avanti".

Personalmente non condivido l'entusiasmo che ha accompagnato l'approvazione della legge 265/99 per vari motivi:

- contiene disposizioni che si contraddicono;

- alcune norme, nel momento in cui si predispongono le modifiche agli statuti, sono di non facile interpretazione e sarebbe stata sufficiente una maggiore precisione da parte del legislatore;
- alcune norme, solo ad una attenta lettura, svelano il vero obiettivo;
- l'impianto generale è caratterizzato (come ovvio) da una negazione dell'autonomia dei singoli comuni e prevalgono enti quali la regione, la provincia, l'unione di comuni (nella nuova formulazione dell'art. 26 della 142 "le unioni di comuni sono enti locali..."), la comunità montana;
- alcune norme, contengono affermazioni di principio alle quali non corrisponde una effettiva autonomia.

Qualche esempio:

?? l'art. 2 comma 4 della nuova 142 stabilisce che:

"I comuni e le province hanno autonomia statutaria, normativa, organizzativa ed amministrativa, nonché autonomia impositiva e finanziaria nell'ambito dei propri statuti e regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica".

Al di là della descrizione, ricordiamo che comune e provincia possono emanare statuti e regolamenti e non hanno altra potestà normativa.

Per quanto attiene all'autonomia organizzativa e amministrativa gli enti locali possono darsi una propria organizzazione ma, anche in questo caso, il termine autonomia è usato a sproposito visto che la definizione della struttura, le competenze degli organi, gli atti e di documenti emanati dall'ente, ecc., sono definiti da disposizioni di legge.

Quando poi si parla di autonomia impositiva e finanziaria, ecco che la disposizione di legge enuncia un principio che non ha alcuna applicazione pratica in quanto l'ente locale non può individuare entrate che non siano già previste da norme.

Nessun potere impositivo spetta al comune né per quanto attiene alla scelta del tributo né per quanto attiene alla graduazione del contenuto se non nei limiti indicati sempre da disposizioni di legge.

Ne risulta che attraverso il comma 4 dell'art. 2 si enuncia un'autonomia che in realtà l'ente locale non ha e che non può nei fatti esercitare.

Comune e provincia dovrebbero poter rispondere alle necessità del territorio e dei cittadini potendo scegliere la forma e il contenuto dell'imposizione. Anche quando la legge parla di addizionale irpef, in realtà regola precisamente la percentuale aggiuntiva che il comune può deliberare. Meglio sarebbe se l'ente locale potesse disporre di una quota parte dell'irpef che possa rimanere sul territorio a beneficio di quegli stessi cittadini che hanno versato le tasse anziché dare all'ente la possibilità di deliberare imposte aggiuntive.

Non si può comunque parlare di autonomia quando l'ente non ha alcuna possibilità di scelta per quanto attiene ai mezzi attraverso i quali far fronte alle necessità della comunità locale.

?? l'art. 2 comma 5 della nuova 142 stabilisce che:

" I comuni e le province sono titolari di funzioni proprie e di quelle conferite loro con legge dello stato e della regione, secondo il principio di sussidiarietà. I comuni e le province svolgono le loro funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dall'autonomia iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali".

La disposizione individua funzioni conferite ai comuni con legge dello stato e della regione, ma possono esistere casi di funzioni sottratte al comune, ad esempio:

- l'art. 11 della 142 prevede che "le regioni predispongono...un programma di individuazione degli ambiti per la gestione associata sovracomunale di funzioni e servizi...";
- l'art. 19 della 142 prevede che "fino all'istituzione della città metropolitana, la regione... può definire ambiti sovracomunali per l'esercizio coordinato delle funzioni degli enti locali...";
- l'art. 26 della 142 prevede che "le unioni di comuni sono enti locali costituiti allo scopo di esercitare congiuntamente una pluralità di funzioni di loro competenza";

- l'art. 26 bis della 142 prevede che "le regioni provvedono a disciplinare, con proprie leggi, ... le forme di incentivazione dell'esercizio associato delle funzioni da parte dei comuni,...";
- l'art. 28 della 142 prevede che "le comunità montane sono unioni montane, enti locali costituiti.....per l'esercizio associato delle funzioni comunali";

Per quanto riguarda il secondo periodo del comma 5, non si capisce perché viene previsto un simile riconoscimento all'autonoma iniziativa dei cittadini e alle loro formazioni sociali. Nella pratica, in nessun ente locale viene disconosciuta alle associazioni presenti sul territorio la possibilità di proporre ed organizzare iniziative di carattere comunale.

Spesso infatti tali iniziative sono svolte in seguito ad impulso e magari con il patrocinio dell'amministrazione comunale.

Occorre poi chiarire il significato di "adeguatamente esercitate".

In ogni caso bisogna capire cosa si intende per funzioni dato che dalla lettura degli articoli 9 e 10 della legge 142, nei quali si parla di funzioni del comune, non risulta che per raggiungere lo scopo che si è prefisso il legislatore, tali funzioni possano essere esercitate "dall'autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali" se non per quanto attiene ai servizi sociali. Se questo è l'obiettivo, allora devono essere previsti adeguati strumenti di indirizzo e di controllo.

Oppure è meglio chiedersi se dietro la formulazione della norma ci sia qualcosa di diverso, forse cooperative sociali?

?? la legge 265 modifica il comma 2 dell'art. 4 della 142, il quale dispone:

"lo statuto, nell'ambito dei principi fissati dalla legge, stabilisce le norme fondamentali dell'organizzazione dell'ente e in particolare specifica le attribuzioni degli organi, le forme di garanzia e di partecipazione delle minoranze, prevedendo l'attribuzione alle opposizioni della presidenza delle commissioni consiliari aventi funzioni di controllo o di garanzia, ove costituite. Lo statuto stabilisce altresì l'ordinamento degli uffici e dei servizi pubblici, le forme di collaborazione fra comuni e province, della partecipazione popolare, del decentramento, dell'accesso dei cittadini alle informazioni ed ai procedimenti amministrativi".

Si sottolinea che lo statuto rappresenta l'atto fondamentale dell'ente.

Rispetto all'attribuzione degli organi, si può osservare che in base all'art. 30 della legge 142, sono organi del comune il consiglio, la giunta e il sindaco mentre organi della provincia sono il consiglio, la giunta e il presidente. Le attribuzioni di tali organi sono già specificate da diverse disposizioni di legge tanto che un organo non può compiere atti che spettano ad altro organo. Nello statuto quindi sarà inserita una mera ripetizione di quanto già stabilito dalla legge, visto che lo statuto non può attribuire ulteriori competenze.

Lo statuto stabilisce le forme di garanzia e di partecipazione delle minoranze, prevedendo l'attribuzione alle opposizioni della presidenza delle commissioni consiliari aventi funzioni di controllo o di garanzia, ove costituite. Generalmente tali indicazioni sono contenute nel regolamento e la disposizione costituisce un rafforzativo. Occorre notare che in altre disposizioni della 265, il ruolo del consigliere comunale viene in parte svilito (art.11 comma 1) e ci si augura che garantire le minoranze non significhi semplicemente attribuire alle stesse la presidenza delle commissioni consiliari aventi funzioni di controllo o di garanzia.

Rispetto a quest'ultima disposizione, non condivido alcune interpretazione che fanno rientrare nella fattispecie tutte le commissioni consiliari.

A mio parere le commissioni di controllo o di garanzia non sono le commissioni consiliari permanenti né, in genere, le commissioni nominate dal consiglio.

Si ricorda che il comma 2 dell'art. 19 della legge 81/93 stabilisce che "il consiglio comunale o provinciale, a maggioranza assoluta dei propri membri, può istituire al proprio interno commissioni di indagine sull'attività dell'amministrazione. I poteri, la composizione ed il funzionamento delle suddette commissioni sono disciplinati dallo statuto e dal regolamento consiliare".

Ritengo pertanto che per commissioni di controllo o di garanzia si possano intendere queste ultime.

Dato che la nuova formulazione dell'art. 4 comma 2 stabilisce che la presidenza vada alle opposizioni, occorre considerare che tale disposizione nella pratica ha ben poco valore. Infatti, la commissione sarà istituita dal consiglio comunale a maggioranza assoluta dei propri membri e ben difficilmente una maggioranza di governo andrà ad istituire una commissione sul proprio operato a meno che non sussistano problemi all'interno dei gruppi di maggioranza. Inoltre, generalmente le commissioni sono composte in proporzione alla composizione dei gruppi presenti in consiglio comunale o provinciale. A questo punto credo che il presidente abbia una funzione del tutto irrilevante.

Anche per quanto riguarda il secondo periodo del comma 2 dell'art. 4 si tratta di riprodurre precise disposizioni di legge.

Non mi sembra quindi che la legge 265 consenta all'ente di essere autonomo nella definizione dei contenuti statutari.

?? Il comma 3 dell'art. 6 della 142 nella precedente formulazione prevedeva che "possono essere previsti referendum consultivi anche su richiesta di un adeguato numero di cittadini".

Nella nuova disposizione modificata dalla legge 265 è stata tolta la parola "consultivi".

Secondo alcuni commentatori, possono adesso essere attuati referendum non solo consultivi ma anche propositivi e abrogativi.

A mio parere occorre sottolineare che l'indizione di un referendum comunale, pur regolamentata da disposizioni statutarie, rappresenta un notevole costo per l'amministrazione.

Quindi, posto che l'ammissibilità del referendum sarà in genere valutata da una apposita commissione comunale, ben difficilmente si effettueranno referendum che non siano consultivi e che, soprattutto, non siano voluti dalla stessa amministrazione.

Inoltre, posto che negli statuti verrà definito un numero minimo di proponenti al fine di poter esaminare la proposta di referendum e, tenuto conto che la percentuale di coloro che vanno a votare alle elezioni amministrative è in continua diminuzione, credo sarà estremamente raro il caso in cui una gran numero di proponenti sottoscrivano la richiesta di referendum.

Ben difficilmente si avranno quindi referendum propositivi.

Per quanto riguarda eventuali referendum abrogativi, occorre sottolineare che gli atti amministrativi producono effetti dal momento in cui acquistano efficacia.

Nel caso in cui si chiedesse un referendum per abrogare una delibera di consiglio comunale che approva, ad esempio, un regolamento o un PEC, non oso pensare alla richiesta di risarcimento del danno che sarà avanzata dal soggetto danneggiato.

?? Anche il comma 1 dell'art. 6 è stato modificato dalla legge 265.

Infatti la parola "cittadini" è stata sostituita dal termine "popolare". Nella nuova formulazione il comma 1 prevede che:

"i comuni valorizzano le libere forme associative e promuovono organismi di partecipazione popolare all'amministrazione locale, anche su base di quartiere o di frazione. I rapporti di tali forme associative con il comune sono disciplinati dallo statuto".

Stiamo aprendo le porte agli extracomunitari???

?? Il capo VI della 142 è stato interamente sostituito dalla legge 265. Gli articoli interessati riguardano le aree metropolitane, la città metropolitana, l'esercizio coordinato di funzioni, la revisione delle circoscrizioni territoriali.

Ricordo che il nostro Movimento è contrario all'istituzione delle aree metropolitane e delle città metropolitane.

Rispetto alla formulazione precedente, la quale prevedeva che "la regione può precedere alla delimitazione territoriale di ciascuna aree metropolitana, sentiti i comuni e le province interessate..."; la nuova formulazione prevede che "su conforme proposta degli enti locali interessati la regione procede entro centottanta giorni alla delimitazione territoriale dell'area metropolitana".

Risulta quindi un potere di iniziativa in capo agli enti locali.

Occorre a questo punto sperare che i comuni non chiedano l'istituzione dell'area metropolitana visto che costituirebbe un passo definitivo verso la perdita della propria identità.

Inoltre, "nelle aree metropolitane....il comune capoluogo e gli altri comuni ... possono costituirsi in città metropolitane". L'art. 18 della nuova 142 precisa poi che "la città metropolitana, comunque denominata, acquisisce le funzioni della provincia" e "quando la città metropolitana non coincide con il territorio di una provincia, si procede alla nuova delimitazione delle circoscrizioni provinciali o alla istituzione di nuove province, considerando l'area della città come territorio di una nuova provincia".

Occorre sottolineare che molte comunità locali hanno da tempo richiesto l'istituzione di nuove province (ad esempio l'istituzione della provincia di Monza) e che durante lo svolgimento dei lavori in commissione e in aula (sia al Senato che alla Camera), più volte i parlamentari hanno richiesto la costituzione di nuove province ottenendo sempre risposta negativa dal Governo.

Visto il complesso procedimento delineato dal Capo VI mi chiedo perché, per una volta, non è stata ascoltata la richiesta dei comuni e dato riconoscimento a quella presunta autonomia tanto sbandierata quanto negata nei fatti.

Ma l'obiettivo (più volte dichiarato) di ridurre il numero complessivo dei comuni, obiettivo che viene giustificato con la impossibilità che i piccoli comuni possano sopravvivere, non risulta solo dalle norme relative all'area metropolitana e alla città metropolitana, bensì anche da quelle riguardanti le unioni di comuni e le comunità montane.

Rispetto alle unioni l'art. 26 bis della nuova 142, stabilisce che "la legge regionale promuove le unioni di comuni ...prevedendo comunque ulteriori benefici da corrispondere alle unioni che autonomamente deliberino... di procedere alla fusione".

Rispetto alle comunità montane, l'on. Sabattini relatore alla Camera della proposta di legge dichiara che "la tesi che proponiamo con il provvedimento è che le comunità montane diventino unioni montane... quindi nel momento in cui si desse vita ad un'unione di comuni che coincide con una comunità montana, quest'ultima come tale scomparirebbe". Mentre il sottosegretario all'interno Vigneri afferma che "la scelta di apparentare le comunità montane alle unioni di comuni, che il governo condivide, va nella direzione di incardinare in modo più netto le comunità montane nell'ordinamento degli enti locali rispetto all'ordinamento regionale"

A questo punto occorre però aprire una parentesi e sottolineare che se da un parte si vogliono eliminare i piccoli comuni e quindi l'identità, le tradizioni, la cultura propria di un ente locale che, difficilmente sopravviverebbero se si arrivasse alle unioni o all'esercizio associato di funzioni, dall'altra diminuiscono i trasferimenti statali, il patto di stabilità penalizza la funzionalità degli enti, l'assunzione di mutui con la CCDDPP (pur con la riduzione dei tassi) avviene a tassi poco ragionevoli, ecc.

Oltre a questo, molte disposizioni introdotte dalla legge 265/99 sono "costose", vale a dire che costituiscono un onere notevole per il bilancio dell'ente, ad esempio gli articoli relativi allo status degli amministratori e le relative indennità.

Numerose modifiche ha subito anche il Capo X dedicato agli organi del comune e della provincia e, anche in questi articoli, si riscontrano delle contraddizioni o delle difficoltà interpretative.

?? Il comma 1 dell'art. 31 della nuova 142 prevede :

"il funzionamento dei consigli, nel quadro dei principi stabiliti dallo statuto, è disciplinato dal regolamento approvato a maggioranza assoluta,

In fase di revisione degli statuti e dei regolamenti, questa disposizione crea dubbi in quanto non si capisce perché il legislatore non ha specificato se la maggioranza assoluta si riferisce ai consiglieri assegnati o ai consiglieri presenti. Da un lato si può considerare che la specificazione fa intendere la maggioranza dei consiglieri assegnati all'ente, dall'altro, in altre disposizioni, il riferimento è stato

meglio precisato. Ad esempio il successivo capoverso parla di “consiglieri assegnati per legge all’ente”.

Quest’ultimo periodo pone un’altra questione quando afferma che “il regolamento indica altresì il numero dei consiglieri necessario per la validità delle sedute, prevedendo che in ogni caso debba esservi la presenza di almeno un terzo dei consiglieri assegnati per legge all’ente, senza computare a tal fine il sindaco e il presidente della provincia”.

Se uno degli obiettivi della legge 265 è quello di dare un ruolo più importante al consiglio comunale e alle opposizioni, ritengo che questa disposizione vada nel senso opposto.

Diminuire il quorum necessario per la validità delle sedute significa che l’opposizione può evitare di partecipare ai consigli comunali, tanto il regolare svolgimento sarà assicurato dalla maggioranza.

?? Il comma 1 bis dell’art. 31 dispone che “i consigli sono dotati di propria autonomia funzionale e organizzativa. Con norme regolamentari i comuni e le province fissano le modalità attraverso le quali fornire ai consigli servizi, attrezzature e risorse finanziarie, potendo altresì prevedere, per i comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti e per le province, strutture apposite per il funzionamento dei consigli. Con il regolamento di cui al comma 1 i consigli disciplinano la gestione di tutte le risorse attribuite per il proprio funzionamento e per quello dei gruppi consiliari regolarmente costituiti”.

Occorrerà verificare come nei regolamenti comunali sarà applicata e dettagliata la norma.

Attualmente, solo nei comuni con un notevole numero di abitanti, sono definite strutture e risorse a favore del consiglio e dei gruppi consiliari.

Quindi dovrà essere verificato come, in pratica, i comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti riusciranno ad adattare alla propria realtà questa disposizione, senza limitarsi ad introdurre servizi e attrezzature privi di funzionalità ed onerosi per l’ente.

?? Un’altra disposizione la cui attuazione pratica dovrà essere verificata riguarda il comma 7 ter dell’art. 31 della 142 : “il presidente del consiglio comunale o provinciale assicura una adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari e ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al consiglio”.

Dato che anche il presidente del consiglio comunale riceve una indennità di funzione, e dato che dovrebbe essere il garante del corretto svolgimento del consiglio e dell’informazione ai consiglieri si auspica che “l’adeguata e preventiva informazione” non si risolva nella convocazione della conferenza dei capigruppo (organismo, del resto, attualmente non previsto in tutti gli statuti).

D’altra parte non essendo prevista alcuna “sanzione” la disposizione potrebbe ridursi ad un mero augurio.

?? Da valutare positivamente il comma 1 dell’art. 33 della 142 che riguarda la composizione della giunta: “la giunta comunale e la giunta provinciale sono composte rispettivamente dal sindaco e dal presidente della provincia, che la presiedono, e da un numero di assessori, stabilito dagli statuti, che non deve essere superiore a un terzo, arrotondato aritmeticamente, del numero dei consiglieri comunali e provinciali, computando a tale fine il sindaco e il presidente della provincia e comunque non superiore a 16 unità”.

Tale disposizione infatti può essere di utile applicazione soprattutto nei piccoli comuni.

Anche in questo caso si spera che la modifica relativa al numero degli assessori non diventi un modo per accontentare “gli amici” ed occasione per ripartirsi le poltrone.

?? Da verificare nella sua attuazione pratica anche il comma 2 bis dell’art. 34 della 142, che nel secondo periodo stabilisce:

“Lo statuto disciplina altresì i modi di partecipazione del consiglio alla definizione, all’adeguamento e alla verifica periodica dell’attuazione delle linee programmatiche da parte del sindaco o del presidente della provincia e dei singoli assessori”.

Attualmente, il consiglio comunale è chiamato a dare una sorta di valutazione sull'insieme dall'attività amministrativa e quindi anche sull'attuazione delle linee programmatiche in sede di discussione del bilancio di previsione, del bilancio consuntivo, del riequilibrio e dell'assestamento. Il comma 2 bis prevede un ulteriore adempimento ma, visto come si svolgono in realtà i consigli comunali, credo che la norma si riduca a poca cosa.

La legge 3 agosto 1999 n. 265 non interviene solamente a modifica della legge 8 giugno 1990 n. 142 ma detta altre disposizioni.

?? L'art. 12 della legge 265 stabilisce:

“Sono trasferite al sindaco le competenze del prefetto in materia di informazione della popolazione su situazioni di pericolo per calamità naturali...”.

In sede di discussione il sottosegretario Vigneri ha avuto modo di precisare che:

“questo dover di informazione, che adesso sarà in capo al sindaco, non viene meno per i prefetti, perché la fonte di questo tipo di informazione sulle calamità restano i prefetti, i quali, invece di dare direttamente l'allarme alla popolazione, si rivolgeranno ai sindaci. La differenza è soltanto questa. Da questo punto di vista, quindi, non viene tolto alcun onere ai prefetti”.

La disposizione si presta ad alcune considerazioni:

1. La norma non dice quanto precisato dal sottosegretario Vigneri.
2. Se l'obiettivo era quello di dimostrare che il governo è disposto a trasferire competenze dal prefetto al sindaco, allora poteva trasferire competenze in materia di ordine pubblico e sicurezza dei cittadini.
3. Rispetto a quanto precisato dal sottosegretario Vigneri, nella realtà succede che i prefetti si limitano con telegramma o fax ad avvisare i sindaci mettendoli in allerta, e i sindaci provvedono ad allertare la polizia municipale, i tecnici e gli operai del comune, le associazioni di protezione civile, ecc. La norma si limita a confermare quanto già succede ma, a mio parere, costituisce comunque un passaggio di responsabilità.

?? Il Capo III della legge 265, titolato “Disciplina dello status degli amministratori locali” interviene, pur non abrogandola completamente, sulla materia in precedenza regolata dalla legge 27 dicembre 1985 n.816.

Innanzitutto, l'art. 18 della legge 265 amplia il numero di amministratori interessati. Infatti stabilisce che:

“per amministratori si intendono i sindaci, anche metropolitani, i presidenti delle province, i consiglieri dei comuni anche metropolitani e delle province, i componenti delle giunte comunali e provinciali, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, i presidenti, i consiglieri e gli assessori delle comunità montane, i componenti degli organi delle unioni di comuni e dei consorzi fra enti locali, nonché i componenti degli organi di decentramento”.

A ciò si aggiunge che il comma 1-bis della 142 (introdotto dalla legge 265) stabilisce che “al presidente del circondario si applicano le disposizioni relative allo status del presidente del consiglio di comune con popolazione pari a quella ricompresa nel circondario”.

Si prevede inoltre che con decreto del ministro dell'interno venga definita la misura minima dell'indennità di funzione e dei gettoni di presenza (art.23 comma 9) in base a criteri che tengano conto della dimensione demografica dell'ente, del trattamento economico fondamentale del segretario comunale, ecc.

Inoltre, gli statuti possono prevedere che, a richiesta, il gettone di presenza sia trasformato in una indennità di funzione.

Per finire, l'art. 35 della legge 265 stabilisce che “all'onere finanziario derivante dall'attuazione della presente legge provvedono gli enti interessati, senza alcun onere per il bilancio dello stato”.

Aggiungo che il decreto del ministero dell'interno non è ancora stato emanato ma la bozza di decreto prevede che le nuove indennità di funzione dei sindaci varieranno dai 3 ai 15,5 milioni.

A mio parere, è giusto che sia assicurata agli eletti nelle istituzioni una indennità che sia rispettosa del ruolo e del lavoro svolto, ma credo che sarà estremamente difficoltoso per gli enti locali reperire risorse da destinare a tale scopo senza aumentare i tributi locali.

E quindi sorge spontanea una domanda: qualcuno si è chiesto quanto costa?

Oppure, dato che è stata abrogata la norma che impediva agli assessori di svolgere continuativamente più di due mandati (con il voto contrario della Lega Nord), lo scopo è quello di creare una "casta" di amministratori locali?

Non dubito che gli amministratori della Lega Nord sappiano fare buon uso delle disposizioni, ma gli altri?

Dott.ssa Maria Piera Pastore

Milano, 5 novembre 1999